

## ATTO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia:

- ricevuto in data 27 dicembre 2011 l'esposto del Sig. Salvatore Vilone, in qualità di Presidente di Fibiscomo riguardante la condotta tenuta dal Sig. Riccardo Tosi, tesserato F.I.B.I.S. FB11A232, nell'ambito della manifestazione sportiva "Gara Coppie Italiana 100 Punti" svoltasi presso il C.S.B. le Slots di Montano Lucino (CO) dal 7 al 21 dicembre 2011
- rilevato dal summenzionato esposto che:
  - o durante la registrazione degli atleti il Sig. Vilone avrebbe chiesto che l'intestazione del verbale di gara avesse l'esatta denominazione del C.S.B. Lucas's club, venendo interrotto dal Sig. Tosi Riccardo, il quale rispondeva di non dire "cazzate", provocando l'indignazione del Sig. Vilone, dirigente federale;
  - o a supporto di quanto sostenuto il Sig. Vilone richiamava il contenuto del verbale del Direttore di Gara Luigi Sessio;
  - o in realtà il verbale di gara trasmesso al sottoscritto G.U.S.R. quale allegato all'esposto risultava essere uno stralcio privo di sottoscrizione e dal quale non risultava in alcuna parte il nominativo del Direttore di Gara e nemmeno la circostanza che il Sig. Tosi avesse pronunciato frasi volgari e/o ingiuriose nei confronti del Sig. Vilone;

il sottoscritto G.U.S.R. chiedeva pertanto al Comitato Provinciale Fibis di Como la trasmissione di copia integrale del verbale di gara nonché ulteriori precisazioni al sig. Vilone riguardo ai fatti oggetto dell'esposto.

Ciò premesso, atteso che:

- dall'esame della copia integrale del verbale di gara sottoscritto dal Direttore di Gara Sig. Luigi Sessio in data 21.12.2011, non sono emersi elementi sufficienti a far ritenere che il sig. Tosi Riccardo abbia profferito frasi ingiuriose e/o volgari all'indirizzo del Sig. Vilone, ma solo il fatto di aver usato toni non certo pacati;
- dalle precisazioni date dal Sig. Vilone non sono emersi ulteriori elementi rispetto a quanto oggetto dell'esposto.

### **Tutto ciò premesso**

in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale e Statuto Federale F.I.B.I.S., il Giudice Unico Sportivo Regionale

## DICHIARA

che non sussistono nel caso di specie i presupposti per un'azione disciplinare a carico del tesserato Tosi Riccardo sopra generalizzato, disponendo di conseguenza l'archiviazione degli atti relativi alla posizione del tesserato.

Dispone che il presente provvedimento di archiviazione venga trasmesso al sig. Salvatore Vilone presso la Sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto.

Bergamo li, 26 marzo 2012.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locatelli

